

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@tinwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it

**TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **SOLARINO LOREDANA**, C.F. SLRLDN75C57F258P, nata il 17/03/1975 a Modica (RG), ivi residente nella via Cava Gucciardo Pirato n. 1/D1, Int. 4; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 11/11/2022, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA**, C.F.: 92005900888, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Ragusa, nella via Giordano Bruno n. 2**;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Catania, C.F. 80014130878, con sede a Catania, nella via Vecchia Ognina n. 149 (Pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)**;

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, trasferiti in provincia di Ragusa, a seguito della procedura di mobilità 2022/2023; nonché tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, immessi in ruolo in provincia di Ragusa per l'a.s. 2022/2023;**

- *Controinteressati* -

OGGETTO:

Ricorso avverso il mancato trasferimento (interprovinciale) in scuole primarie, posto comune, site nella provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2022/2023, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007; a causa del mancato riconoscimento del diritto di precedenza, come referente unica, per l'assistenza prestata alla madre, De Grande Giuseppa nata a Modica (RG) il 20.04.1944, alla quale è stato riconosciuto lo stato di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3); in violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92; nonché a causa del mancato riconoscimento del diritto di precedenza rispetto ai neo assunti, ai quali viene riservato il 50% dei posti disponibili, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola.

FATTO

E

DIRITTO

L'odierna ricorrente è una docente di scuola primaria, posto comune, con sede di titolarità presso l' I.C. G. Galilei di Corsico di Milano, come si evince anche dalla domanda di mobilità a.s. 2022/2023 (doc. 1), ed attualmente in assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Capitano Puglisi" di Acate (RG), come si evince dalla presa di servizio allegata (doc. 2).

La procedura di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 è stata disciplinata dal C.C.N.I. del 27/01/2022 (doc. 3), nonché dall'O.M. n. 45 del 25/02/2022 (doc. 4).

Il presente ricorso si fonda su due motivi: uno sul mancato riconoscimento alla ricorrente, nelle operazioni di mobilità relativi all'anno scolastico 2022/2023, del diritto di precedenza per l'assistenza prestata alla madre disabile grave, e l'altro sul mancato riconoscimento del

diritto di precedenza rispetto ai neo assunti in ruolo, ai quali è stato riservato il 50% dei posti disponibili, che così sono stati sottratti alla mobilità.

- **NULLITA' DELL'ART. 13 DEL CCNL PER L'A.S. 2022/2023. VIOLAZIONE DELL'ART. 33 - COMMA 5 DELLA LEGGE 104/92. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

Venendo al primo dei motivi di doglianza su cui si fonda il ricorso, va detto che la ricorrente ha presentato la domanda di mobilità per la scuola primaria, posto comune, per l'anno scolastico 2022/2023 (doc. 1), senza tuttavia potere usufruire del diritto di precedenza spettante per l'assistenza prestata alla madre disabile grave, De Grande Giuseppa nata a Modica (RG) il 20.04.1944, alla quale è stato riconosciuto lo stato di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3); in violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92.

Infatti, l'art 13 del predetto CCNI deve ritenersi illegittimo nella parte in cui riconosce la precedenza esclusivamente nei trasferimenti provinciali in favore dei figli che assistono il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92 all'interno e per la provincia ove è ubicato il comune di assistenza, escludendolo per i trasferimenti interprovinciali, per i quali il diritto di precedenza in questione viene accordato soltanto per la mobilità annuale.

La cosa paradossale ed ingiusta è, quindi, che all'interno della stessa provincia viene riconosciuto il diritto di precedenza a docenti che sono già vicino casa, mentre lo stesso diritto viene negato per la mobilità interprovinciale, ossia a chi ne avrebbe maggiore diritto in quanto presta servizio in altre province spesso molto distanti dalla propria residenza, come nel caso di specie.

Malgrado ciò la ricorrente ha ugualmente allegato alla domanda di mobilità telematica (doc. 1) i relativi documenti attestanti la disabilità della madre, di cui è referente unica, ed in particolare:

- il verbale Inps del 19/02/2020 (doc. 5), poi confermato dal verbale del 04/07/2022 (doc. 6); e
- la dichiarazione di assistenza alla madre disabile (doc. 7).

A ciò si aggiunga che lo stato di referente unica risulta dal certificato di famiglia storico (doc. 8), dal quale si evince che la sig.ra De Grande è vedova, e che può essere assistita soltanto dalla figlia, odierna ricorrente, in quanto gli altri due figli sono deceduti.

La stessa genitrice, inoltre, usufruisce dell'indennità di accompagnamento, come risulta dal decreto di omologa allegato (doc. 9), ad ulteriore dimostrazione del fatto che non può stare da sola e che ha bisogno di assistenza continua.

In tal modo la ricorrente è stata privata della possibilità di essere trasferita in una scuola primaria, posto comune, sita nel comune di Modica, in cui risiede la madre disabile, o in altro comune della provincia di Ragusa, secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nella domanda di mobilità a.s. 2022/2023, e secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza.

È quindi palese la violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92 che, infatti, relativamente alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro, prevede particolari agevolazioni per il lavoratore che assiste un familiare portatore di grave handicap.

Destinatari

La legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. collegato lavoro) ha introdotto importanti novità modificando l'art. 33 della legge 104/92 e prevedendo al comma 5 che i destinatari di questa agevolazione sono i soggetti definiti nella nuova formulazione dell'art. 33 - comma 3 legge 104/92.

Il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede è riconosciuto:

- al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere è richiamato dalle circolari INPS n. 155/2010, INPDAP n. 1/2011 e dipartimento funzione pubblica n. 13/2010).

È necessario che il familiare da assistere:

- sia in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 - comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza dell'interessato;
- non sia ricoverato a tempo pieno.

Tali requisiti sono tutti sussistenti nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso.

La facoltà di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) vacanza del posto;
- b) disponibilità del posto, cioè determinazione del datore di lavoro (nel caso specifico "pubblica amministrazione") di provvedere alla copertura del posto vacante;
- c) bilanciamento degli interessi contrapposti, cioè: l'interesse del lavoratore al trasferimento nella sede richiesta, in funzione di tutela del soggetto disabile, e le esigenze del datore di lavoro-pubblica amministrazione, per il principio di buon andamento del servizio che ha rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.).

Inoltre, diversamente da quanto avviene in altri settori della pubblica amministrazione e per altre categorie di dipendenti, per il personale docente non si frappongono valutazioni discrezionali del datore di lavoro in ragione di particolari esigenze organizzative.

La peculiarità del settore "scuola" impone, invece, che tutti i posti vacanti e disponibili vengano coperti con provvista di personale di ruolo o, altrimenti, con personale precario.

A dimostrazione della vacanza dei posti disponibili, va detto intanto che, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del C.C.N.I. ai trasferimenti è riservato il 50% dei posti disponibili ed il restante 50% alle immissioni in ruolo.

Inoltre, dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Usp di Ragusa in data 17/05/2022, per la scuola primaria (doc. 10), si evince che vi sono stati diversi colleghi della ricorrente trasferiti in provincia di Ragusa, pur non vantando alcun diritto di precedenza:

- **SCUOLA PRIMARIA**
- **POSTO COMUNE**
- **TRASFERIMENTI NEL COMUNE:**

Barrano Maria Giovanna;

Casole Diletta;

Conti Teresa;

Corallo Glanna;
Diara Nunziata;
Firrincieli Emma;
Gurrieri Eloisa;
Licitra Giuseppina;
Lo Presti Enrichetta;
Micilotta Rosanna;
Rizzone Rita;
Spinello Lorena Alfonsa;

• **TRASFERIMENTI PROVINCIALI**

Amore Concetta;
Berretta Antonella;
Blanco Daniele;
Bonomo Monica;
Cannata Nadia;
Caruso Milena;
Caschetto Monica;
D'Agati Giuseppina Maria;
Di Giacomo Maria Elisabetta;
Dimartino Giuseppina;
Distefano Marilena;
Faro Elisa;
Giselli Antonina;
Iacono Marilisa;
Iozia Rosaria;
La Ciacera Rosaria;
Lucifora Eleonora;
Masini Valeria;
Mauro Nunziata;
Panebianco Amalia;
Puccio Gerlando;
Ragusa Elisa;
Rosa Donatella;
Rumeo Santa;

Scifo Francesca;
Vaccaro Maria Valentina;
Vinci Lidia;
Vitale Carmela;
Zisa Michelle Maria;
Zocco Concetta;

• **TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI**

Belfiore Salvatrice;
Cambiano Rosa;
Grana Viviana;
Gueli Crocefissa;
Marino Collura Fabiola.

Inoltre, in data 28/07/2022, l'Usp di Ragusa pubblicava i posti disponibili per le assunzioni in ruolo (doc. 11), da cui risultavano n. 13 posti per la scuola primaria, posto comune.

Ed ancora, con decreto dell'Usp di Ragusa del 03/08/2022 (doc. 12), sono stati resi noti i docenti assunti in ruolo, da cui si evince che n. 6 docenti sono stati assunti per la primaria, per posto comune (non si sa che fine hanno fatto gli altri 7 posti previsti in più con il provvedimento precedente).

Tale documentazione comprova, quindi, la sussistenza di posti disponibili nella provincia di Ragusa, in uno dei quali poteva, quindi, essere trasferita l'odierna ricorrente.

Inoltre, l'art. 19 della legge 53/2000 (doc. 13) ha addirittura eliminato il requisito della convivenza con la persona da assistere, mentre, con l'entrata in vigore della legge 183/2010 (doc. 14) non sono più richiesti i requisiti di esclusività e continuità dell'assistenza, anche se, nel caso concreto, sussistono entrambi i requisiti per quanto non più necessari.

A tal proposito l'orientamento maggioritario è quello esplicitato dal Tribunale di Trapani (tra tutte si veda la sentenza n. 301/2020 emessa il 24/06/2020: doc. 15), secondo cui "Neppure è possibile dubitare dell'applicabilità al caso di specie della norma appena riportata, posto che, con riferimento al settore scolastico, l'art. 601 del D.lgs. 297/94 la richiama espressamente affermando che *"i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico"* e aggiungendo che *"Le predette norme*

comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

“È quindi palese la violazione dell’art. 33 L. 104/92 e dell’art. 601 D.lgs. 297/94 ad opera della normativa pattizia del 2019, in senso chiaramente sfavorevole per il lavoratore. Va quindi ravvisata la nullità parziale di quest’ultima relativamente alla parte in cui, negli artt. 13 e 14 del CCNI, il diritto di precedenza di cui all’art. 33 L. 104/92 viene escluso con riferimento alla mobilità interprovinciale”.

“Il solo limite al diritto di precedenza dello stesso (limite desumibile dalla locuzione “ove possibile” contenuta nello stesso art. 33 della L. 104/92) è infatti rappresentato dalla eventuale mancanza in organico di un posto libero nella sede domandata dal lavoratore”.

A detta della Suprema Corte, atteso anche il tenore dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata, deve ritenersi che, anche in relazione all’assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – sia un diritto assoluto (Cass. n. 9201/2012 - 25379/2016).

Va aggiunto poche, come sottolineato dal Tribunale di Trapani, con sentenza n. 87/2020 (doc. 16), *“la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico poi (...) sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più favorevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c.”* (Sez. Un. n. 7945/2008 cit.).

Il Tribunale di Trapani riprende, inoltre, l’orientamento della Corte di cassazione, ribadito nella allegata ordinanza n. 6150/2019 (doc. 17), secondo cui il diritto di precedenza al trasferimento del lavoratore nella sede più vicina possibile al luogo di residenza del familiare da assistere, richiede un bilanciamento con altri diritti ed interessi del datore di lavoro, che “dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche suscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

Nello stesso senso si allega anche l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Livorno, in data 27/10/2020 (doc. 18).

- **ILLEGITTIMITÀ DEL CONTRASTO IN PEIUS TRA NORME PATTIZIE E NORME IMPERATIVE**

Appurato che non sussistono nella specie le esigenze organizzative dell'amministrazione che potessero giustificare, data la perdurante vacanza e disponibilità di posti, una contrazione del diritto di precedenza riconosciuto dalla norma in commento, non si può ritenere legittima la violazione del divieto di derogabilità in peius.

Alla luce dei principi generali (art.1418 cod. civ.) si deve quindi affermare che le norme pattizie non possono derogare all'art 33 ma possono invece introdurre ulteriori regole attuative e non contrastanti con la *ratio* della norma, ravvisabile nell'esigenza di assicurare "ove possibile" la continua e concreta assistenza al parente o affine in situazione di handicap.

Il principio per cui la contrattazione collettiva può disciplinare gli aspetti non disciplinati espressamente dalla normativa primaria è stato anche affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il rapporto tra contratto collettivo e la legge si basa sul principio della derogabilità in melius e della derogabilità in peius della legge da parte del contratto collettivo.

Di conseguenza va dichiarata la nullità parziale del CCNL in esame nella parte in cui all'art. 13 non prevede tale diritto di precedenza per la mobilità interprovinciale, ma solo per quella provinciale, in violazione dell'art. 33, comma 5, della legge 104/92 e dell'art. 3 della Costituzione, discriminando in maniera ingiustificata le due categorie di insegnanti (provinciali e fuori provincia).

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 470 T.U. DELLA SCUOLA**

L'altro motivo su cui si fonda il presente ricorso è quello relativo al fatto che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento in provincia di Ragusa, a seguito della procedura di mobilità relativa all'a.s. 2022/2023, malgrado vi fossero dei posti disponibili, ma che sono stati riservati per le nuove immissioni in ruolo.

Infatti, come già detto sopra, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del C.C.N.I., ai trasferimenti è riservato il 50% dei posti disponibili ed il restante 50% alle immissioni in ruolo.

Di conseguenza la ricorrente ha potuto concorrere soltanto sul 50% dei posti disponibili per la classe di concorso scuola primaria, non ottenendo così il trasferimento in provincia di

Ragusa anche per tale motivo, oltre che per la mancata precedenza per l'assistenza alla madre disabile.

Come già detto, in data 28/07/2022, l'Usp di Ragusa pubblicava i posti disponibili per le assunzioni in ruolo (doc. 11), da cui risultavano n. 13 posti per la scuola primaria, posto comune.

Ed ancora, con decreto dell'Usp di Ragusa del 03/08/2022 (doc. 12), sono stati resi noti i docenti assunti in ruolo, da cui si evince che n. 6 docenti sono stati assunti per la primaria, per posto comune (non si sa che fine hanno fatto gli altri 7 posti previsti in più con il provvedimento precedente).

Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità della predetta normativa contrattuale collettiva di riferimento, dovendo la mobilità del personale già in ruolo prevalere rispetto alle nuove assunzioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94 (T.U. scuola: doc. 19), le nuove immissioni in ruolo vanno effettuate sui posti (eventualmente) rimasti residui, che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è, infatti, prevista - oltre che dalla legge speciale - anche, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego").

Dispone inequivocabilmente in tal senso l'art. 30, D. Lgs. 165/2001: "Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità".

Nello stesso senso, l'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".

Si chiede pertanto, sotto tale profilo, che il Giudice, ritenuta l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 27/01/2022, nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore delle immissioni in ruolo, in aperta violazione dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94, lo disapplichì nei confronti dell'odierna ricorrente, e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento in una scuola primaria - posto comune, sita in provincia di Ragusa.

Su tale aspetto si sono pronunciati diversi giudici di merito, tra cui il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 275/2021 (doc. 20), il Tribunale di Verona, con sentenza n. 372/2021 (di cui si produce uno stralcio: doc. 21), nonché il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 167/2017 (doc. 22).

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Solarino Loredana, come sopra rappresentata e difesa,

***RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI RAGUSA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:***

Contrariis reiectis

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, trasferiti in provincia di Ragusa a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, e di quelli neoassunti in ruolo nel medesimo anno scolastico, e nella medesima classe di concorso, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- Nel merito, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi richiamati in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nelle operazioni di mobilità a.s. 2022/2023 (ed in quelle successive), per la scuola primaria, posto comune, del diritto di precedenza di cui all'art. 33 -

comma 5 della legge 104/92, in ragione dell'assistenza prestata alla madre disabile grave;

- Inoltre, sempre previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, nella parte in cui prevedono la riserva del 50% dei posti disponibili per le nuove immissioni in ruolo, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nelle operazioni di mobilità a.s. 2022/2023 (ed in quelle successive), per la scuola primaria, posto comune, del diritto di precedenza rispetto alle nuove immissioni in ruolo;
- Conseguentemente ordinare agli enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediato trasferimento della ricorrente in una scuola primaria, posto comune, sita nella città di Modica, o in altro comune il più possibile limitrofo, secondo l'ordine di preferenze espresse nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata, e delle tabelle di vicinorietà della provincia di Ragusa; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda di mobilità 2022/2023; 2) Presa di servizio nella sede di assegnazione provvisoria; 3) C.C.N.I. del 27/01/2022; 4) O.M. n. 45 del 25/02/2022; 5) Verbale Inps del 19/02/2020; 6) Verbale Inps del 04/07/2022; 7) Dichiarazione di assistenza alla madre disabile; 8) Certificato di famiglia storico; 9) Decreto di omologa; 10) Bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Usp di Ragusa in data 17/05/2022; 11) Prospetto posti disponibili per le assunzioni in ruolo del 28/07/2022; 12) Decreto dell'Usp di Ragusa del 03/08/2022; 13) Legge 53/2000; 14) Legge 183/2010; 15) Sentenza n. 301/2020 del Tribunale di Trapani; 16) Sentenza n. 87/2020 del Tribunale di Trapani; 17) Ordinanza Cassazione n. 6150/2019; 18) Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Livorno, in data 27/10/2020; 19) T.U. scuola; 20) Sentenza n. 275/2021 del Tribunale di Trapani; 21) Stralcio sentenza n. 372/2021 del Tribunale di Verona; 22) Sentenza n. 167/2017 del Tribunale di Lanciano.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 14/10/2022.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, li 14/10/2022.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO